



Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Appello,

letto il Documento organizzativo generale ai sensi dell'art. 21 della circolare del CSM prot. N. P-13382/2024 dell'8 luglio 2024 per le tabelle quadriennali 2026-2029 inviato lo scorso 28 febbraio 2025 e lette le linee generali del Documento Organizzativo Generale per il quadriennio 2026-2029 ex art. 15 della Circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti inviate lo scorso 6 novembre 2024 (cui sono seguite le osservazioni di questo Consiglio), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati osserva – con spirito *more solito* costruttivo - quanto segue.

### **Sezioni Civili**

La S.V. Ill.ma con la consueta franchezza definisce stagnante la situazione delle sezioni civili della Corte che, a breve per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del gennaio 2021, perderanno nel prossimo mese di ottobre 2025 anche l'apporto dei giudici ausiliari la cui produttività era ridotta a poco meno della metà dei magistrati togati.

Ci pare che l'osservazione dei numeri riportati nel documento fotografati e stabilizzi due dati già emersi nelle linee generali del DOG inviate lo scorso 6 novembre 2024:

- a) quello del significativo calo del contenzioso (da 2.806 procedimenti sopravvenuti dal luglio 2020 al giugno 2021, ancora in epoca dunque Covid, a 2.618 procedimenti sopravvenuti tra il luglio 2023 al giugno 2024, con una parallela diminuzione dei processi portati ad esaurimento, ovvero 3.177 in epoca covid e 2.932 tra il luglio 2023 e il giugno 2024);
- b) quello della parallela diminuzione dei processi portati ad esaurimento.

Leggiamo, infatti, a pagina 19 i seguenti numeri: Anno 2021/2022: sopravvenuti **2.980**; esauriti **2991**; anno 2022/2023, sopravvenuti **2.953**, esauriti **2.932**; anno 2023/2024: sopravvenuti **2.618**; esauriti **2.883**, **49 in meno rispetto al 2023 a fronte di 335 sopravvenienze in meno.**

Queste cifre dimostrano come alla sensibile e progressiva diminuzione del contenzioso nel corso di questi ultimi quattro anni (362 cause in meno tra il 2023/2024) – fatto che induce a pensare che questa sia ormai una linea di tendenza stabile e non episodica nonostante quanto cautamente osservato a pagina 24 che spinge a “tener presente una media di circa 2800/3000 procedimenti contenziosi” - si associ una diminuzione dei processi esauriti.

Leggesi nella relazione a pagina 28 che le condizioni di carenza di organico hanno comportato nel quadriennio trascorso in particolare nella prima e seconda sezione civile una diminuzione evidente delle *performances*, con un aumento sensibile delle cause ultrabiennali 118 nella prima sezione e 115 nella seconda, a fronte delle 4 nella terza, 7 nella quinta e solo 2 nella sezione lavoro.

È poi sempre la relazione in questione ad evidenziare che l'arretrato pregiudizievole (oltre i tre anni) è aumentato (**da 2713 del 2021 a 2833 del 2024**), il tutto in costanza di una diminuzione delle sopravvenienze.

Il buon andamento dell'ufficio ha consentito di raggiungere l'importante risultato - se non di diminuire - quanto meno di non aumentare il numero complessivo delle cause ultrabiennali rispetto al precedente triennio.

Totale complessivo delle cause oltre i termini della legge Pinto sono 247, aumentate a 349 al 31.12.2024: numeri che - si legge nel DOG - si confida di smaltire entro il 2025 con l'organico dei consiglieri quasi interamente coperto.

Sono dati indubbiamente preoccupanti per il Consiglio.

La preoccupazione già espressa nelle osservazioni del Consiglio alle linee guida del 6 novembre 2024 si intensifica avendo preso cognizione dal sito del Ministero della Giustizia che al 31.12.2024 individuava il significativo aumento del *disposition time* delle sezioni civili della Corte rispetto al 2019 (evincibile dal sito del Ministero della Giustizia in un + 63%),

La spiegazione del rallentamento delle *performances* del precedente quadriennio è quella delle scoperture di organico della magistratura togata e degli ausiliari, prossimi, oltretutto, a lasciare l'ufficio nel considerevole numero di 9 unità.

Allo stato, tuttavia, pur dovendo indubbiamente dare atto della pregressa scoperta, non può che ribadirsi quanto già osservato dopo la lettura delle linee generali del DOG inviate lo scorso 6 novembre 2024, ovvero che a fronte della contrazione del contenzioso e all'aumento di ben 7 Consiglieri deliberato dal CSM e prossimi all'immissione in servizio, si è praticamente certi che la Magistratura civile riesca ad eliminare le cause oltre i termini della legge Pinto, accorciare i tempi dei processi ed aumentare proporzionalmente il numero dei procedimenti esauriti, grazie anche ai contributi forniti loro dagli addetti all'Ufficio del processo.

Questo ultimi - come si legge nella stessa relazione - hanno fornito un prezioso contributo, arrivano a redigere anche alcune bozze di provvedimenti, schede riassuntive dei fatti e dei motivi di impugnazione, redazione di punti di motivazione, ricerche giurisprudenziali e redazione di

rassegne di giurisprudenza, preparazione delle sentenza attraverso l'inserimento conclusioni, redazione della bozza della parte introduttiva con sintesi delle domande ed eccezioni delle parti, (pagine 130 e seguenti DOG), stampa e studio degli atti e dei documenti del fascicolo informatico, partecipazione alle udienze, verbalizzazione delle udienze (*rectius*: delle poche udienze, attesa l'estesa cartolarità del rito).

Gli addetti UPP sono organizzati secondo l'opzione 'one to one', dunque un addetto UPP per ogni Magistrato, e collaborano nelle plurime attività della sezione, sia lato cancelleria che lato Giudici, fornendo un indubbio contributo che confidiamo possa essere stabilizzato (a pagina 130 si legge di risultati confortanti proprio per l'essersi adattati alle concrete finalità dell'attività giudiziaria supportata).

Ribadiamo che non condividiamo la considerazione svolta alla pagina 48 dell'elaborato in esame - *ex* pagine 46/47 delle precedenti linee guida già oggetto di rilievi critici da parte di questo Consiglio dopo la lettura delle linee guida del 6 novembre e la riunione in Corte - ove si afferma che la trattazione scritta dei processi se da un lato ha eliminato i tempi di celebrazione fisica dell'udienza, **"ha comportato dall'altro un aggravio nella gestione del fascicolo a fronte della necessità di redigere i decreti di trattazione scritta da comunicare a ciascuna parte del processo e dell'ampliata presenza di memorie difensive (determinanti in alcuni casi un'eccessiva inflazione scritturistica, specie nelle cause di responsabilità civile, appalti, successorie, divisionali ecc.. caratterizzate comunemente dalla presenza di numerose parti e questioni articolate"**.

Orbene, al di là del fatto che tale considerazione non può che apparire nuovamente poco lusinghiera e non condivisibile per il nostro Foro (se ad esso anche riferito) chiamato alla difesa delle parti in procedimenti così articolati e complessi (come si era già osservato sia in occasione sia delle osservazioni del Consiglio alle linee guida del DOG del 6 novembre 2024, sia in occasione della riunione che ad esse ha fatto seguito), sul punto non appare peregrino ricordare come il deposito di memorie scritte, i cui limiti dimensionali sono fissati e compresi oltretutto da un decreto ministeriale (n. 110/2023), è frutto di una decisione del Magistrato, che in tal modo sostituisce emettendo il decreto di trattazione scritta la celebrazione fisica dell'udienza divenuta ormai abbastanza rara (guardando lo stesso calendario delle udienze pubbliche di discussione sezione per sezione alle pagine 54 e seguenti).

Peraltro, come riconosciuto nel documento organizzativo, le cause di responsabilità civile, appalti, successioni, divisioni sono caratterizzate comunemente dalla presenza di numerose parti e questioni articolate, tanto da comportare necessariamente delle difese tanto articolate quanto

complesse e foriere di responsabilità professionale per i difensori, che dunque devono poter scrivere e sottoporre alla lettura del Magistrato tutto ciò che, scongiurando decadenze e inammissibilità, risponde anche strenuo intento difensivo.

La produzione scritta, infatti, costituisce la naturale conseguenza di un processo che, oramai, è stato strutturato sulla mera produzione di atti, il che induce gli avvocati ad esporre per iscritto le proprie istanze per non incorrere in decadenze e inammissibilità.

Ma alla significativa implementazione della cartolarità – che nell'intento della riforma Cartabia doveva preludere ad un'accelerazione del rito, a una piena *discovery* prima della prima udienza dinanzi al Giudice e alla conseguente deflazionabilità dei procedimenti – non è seguito un aumento direttamente proporzionale delle definizioni.

Analoghe considerazioni valgono per l'apparato amministrativo della Corte ove la totale informatizzazione del processo ha semplificato grandemente il lavoro delle Cancellerie, non più chiamate a evadere le richieste personali dell'utenza qualificata che non vi accede neanche più, tanto che i corridoi delle Sezioni Civili sono praticamente deserti di passaggio 'pubblico'.

Da ultimo, inoltre, per una serie di depositi telematici degli Avvocati, è stata attivata l'accettazione automatica con presumibile diminuzione del carico di lavoro legato alla necessità di compiere manualmente l'accettazione per far pervenire al difensore la quarta pec di accettazione.

In definitiva, il Consiglio auspica che siano riviste le prospettive future nel senso di una significativa diminuzione dei tempi medi di definizione dei giudizi civili, di accelerazione dei tempi dei processi e di aumento dei procedimenti sopravvenuti, a tal fine garantendo come sempre la fattiva collaborazione del Foro alla realizzazione di tali obiettivi.

### **Sezioni Penali**

Anche nel settore penale, si assiste a un significativo calo dei procedimenti sopravvenuti, proporzionalmente molto più marcato rispetto al civile (da 6.524 del 2020 a 4.208 del 2024, - 2316 sopravvenienze, pari quasi al 36% in meno di carico di lavoro nell'arco di 4 anni), complici gli effetti della Riforma Cartabia (descritti a pagina 36) con l'introduzione della cameralità del rito come regola di svolgimento delle udienze e soprattutto, numericamente parlando, della inammissibilità dell'atto di appello in difetto di procura *ad hoc* e di elezione di domicilio rilasciate dopo la pronuncia della sentenza di condanna da parte dell'imputato assente.

L'effetto di tale normativa sul carico della Corte è evidente ove si consideri che tale regola vale per tutti gli imputati assenti, mentre dopo il 25 agosto 2024, per effetto della legge n. 124/2024 (irragionevolmente, tanto da paventare una violazione dell'art. 3 della Costituzione), l'obbligo di rilasciare specifico mandato ad impugnare riguarda i soli imputati assenti assistiti da un difensore di ufficio e non di fiducia, per i quali peraltro occorre sempre, a pena di inammissibilità, l'elezione di domicilio, previsione che continuerà a contribuire alla riduzione del carico della Corte.

Se si toglie la possibilità di presentare appello avverso le sentenze di condanna, salvo esigere un mandato dell'assistito rimasto assente al processo ovvero una elezione di domicilio, necessariamente si verifica una riduzione delle sopravvenienze con la conseguenza che, se è vero che il 50% delle sentenze di condanna viene riformato in appello, è altrettanto vero che il 50% delle sentenze pronunciate nei confronti degli imputati assenti difesi di ufficio passerà in giudicato anche se magari era destinato alla riforma.

Fatto su cui, pur nei limiti del parere richiesto al Consiglio sul documento in esame, non possiamo non riflettere come giuristi, se sia il sacrificio necessario e ineludibile per centrare obiettivi di riduzione del *disposition time*.

Il Consiglio continua a nutrire, come anticipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 e come ribadito ancora nel 2025, forti perplessità di tenuta costituzionale di una simile differenza di trattamento di situazioni, di fatto, uguali, ovvero l'assenza dell'imputato nel processo penale. Ciò che varia è il mandato conferito al difensore, di ufficio o di fiducia, differenza che non si comprende come possa giustificare ragionevolmente la discriminazione nelle formalità di proposizione di un appello.

Il numero dei procedimenti esauriti dal 2020 al 2024 è pure in media aumentato (7.590 nel 2021, 8.406 nel 2022, 8.655 nel 2023 per poi tornare a 7.206 nel 2024, complici in questo caso anche le declaratorie di prescrizione con un'impennata di 1.556 nel 2021/2022), segno dell'impegno della Magistratura delle Sezioni Penali a cui va il pieno e ampio riconoscimento di un fattivo e intenso lavoro organizzativo delle sopravvenienze e di smaltimento del pur significativo arretrato (ben 14.664 pendenze all'1.7.2020), tanto da aver raggiunto la quota di poco più di 5.000 procedimenti pendenti partendo da quasi il triplo.

Così come molto positivo il dato della significativa decrescita della durata media del procedimento penale, da 926 giorni del 2020/2021 a 583 del 2023/2024.

Il Consiglio riconosce l'importante lavoro compiuto e non può che unirsi ai complimenti letti nel DOG.

Quanto alla previsione dei futuri flussi di procedimenti nuovi ogni anno, si ritiene che la previsione tra 5.000 e 6.000 (pag. 68 e 5.500 a pagina 114), a fronte di 4.208 procedimenti nuovi nel 2023/2024, sia sovrastimata, considerando i prevedibili effetti dei limiti all'appellabilità delle sentenze ancora vigente e pur al netto della diminuzione dei numeri delle prescrizioni da dichiarare a fronte dell'elevato numero di tali pendenze negli anni 2021 e 2022.

### **Sezione V – Relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione – pagine 93 e seguenti**

Non possiamo che esprimere viva preoccupazione per la scopertura del 31,4% totale sulla pianta organica.

L'Unione Regionale Forense del Piemonte e della Valle d'Aosta ha inviato poco prima dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 al competente ufficio del Gabinetto del Ministero della Giustizia (dott. Campo) un'accurata lettera con cui si sono comunicate le gravi scoperture del personale amministrativo nei diversi uffici del Distretto (Procure, Tribunali, Giudici di Pace e Unep).

Sicuramente è disponibile ad analogia - e si confida utile - doglianza congiunta con la dirigenza amministrativa della Corte e con la S.V. Ill.ma.

### **Ufficio esecuzione sentenze, pagine 102 e seguenti**

Non può che esprimersi parere positivo all'importante lavoro svolto per lo smaltimento dell'imponente arretrato precedente alla costituzione dell'ufficio deposito sentenze risalente al 30.9.2023.

Non può al contempo non esprimersi preoccupazione per la prospettata necessità di dare esecuzione a sentenze degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, per un ragguardevole totale di 18.000 sentenze ancora da eseguire.

Preoccupa viepiù apprendere che, a risorse invariate, potranno essere al massimo eseguite ogni anno circa 5.700 sentenze, con la prevedibile necessità di aspettare almeno tre anni per vedere eseguite le decisioni ad oggi emanate e da eseguire fino alla fine del 2024.

Ci rendiamo anche conto che si tratti di un'eredità rinvenuta dalla nuova dirigenza che è chiamata a un importante sforzo organizzativo a risorse non invariate, ma diminuite rispetto a quando si è creato questo inspiegabile arretrato.

Si chiede alla Dirigente di voler considerare – e ci rendiamo conto che è semplice auspicare, senza prevedere in concreto come mettere a terra questi auspici – di applicare almeno un'altra risorsa o chiedere eventualmente al Distretto un distacco parziale per affrontare questa delicata situazione laddove lo si ritenga giuslavorativamente possibile e sostenibile.

### **Ufficio per il processo penale telematico – pagine 103 e seguenti e pagine 124 e seguenti.**

Considerate le criticità rilevate dalla stessa Corte nel funzionamento dell'APP 2.0, si esprime, diversamente da quanto espresso nella relazione a pagina 103, un parere oltremodo positivo alla proroga del termine per i depositi esclusivamente mediante il Portale dei depositi penali e a pena di inammissibilità.

Peraltro (leggesi a pagina 126) non sono state neanche ancora rese disponibili ai Magistrati (nemmeno ad alcuni di essi e/o allo scrivente Magrif che pure ne ha fatto richiesta) versioni demo dell'applicativo APP.

Non può che suscitare viva preoccupazione – anche prevedendo cosa potrà accadere in futuro per la Corte - la lettura della nota del CSM 28.1.2025, prot. P1034/2025 – Criticità relative all'applicativo APP rilevante dagli uffici giudiziaria. Aggiornamento asl 12.1.2025 – da cui si evince che al 1° gennaio 2025, data di debutto dell'obbligatorietà dell'uso dell'APP 2.0 per interni ed esterni nella fase del dibattimento mancassero funzioni fondamentali anche solo per la compilazione di un verbale, il deposito di una sentenza e per il procedimento di messa alla prova (tra quelli che a pena di inammissibilità doveva essere veicolato dall'applicativo; pag. 10).

Il Tavolo di sperimentazione recentemente avviato dalla Presidenza del Tribunale con l'avvocatura istituzionale e associativa ha messo in luce tutti i limiti del dialogo informatico tra il PDP e l'APP 2.0, che non riconosce come accreditati per le fasi successive alla fine delle indagini preliminari gli avvocati già nominati nei singoli procedimenti.

E d'altronde il recente avvio di una interlocuzione con la gentilissima e competente dott.ssa Papurello ha dimostrato, con una sorta di esperimento giudiziale, che in un procedimento penale pendente in Corte d'Appello Sezione III penale ormai da mesi non fosse riconosciuto da SICIP il difensore x come difensore in quel procedimento. Questo spiega perché la funzionalità dei depositi degli atti destinati alla Corte Appello nel PDP è di fatto allo stato del tutto carente.

Non si può che essere dunque ben lieti della eventuale proroga della entrata in vigore dell'obbligatorietà dei depositi a PDP e dell'apertura di un tavolo di confronto tra avvocatura e uffici sulle criticità ricorrenti nel deposito degli atti, apertura per la quale si esprimono i ringraziamenti.

Si richiamano, sul punto, in quanto ancora attuali nonostante i correttivi effettuati nei mesi successivi, le osservazioni inviate dal Consiglio dell'Ordine al CSM lo scorso 13 novembre 2024, con riferimento alla relazione sullo stato della giustizia civile e penale telematica del 2024, pubblicata sul sito del COA all'indirizzo: [https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Commissioni/RELAZIONE\\_SULLO\\_STATO\\_GIUSTIZIA\\_TELEMATICA\\_2024.pdf](https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Commissioni/RELAZIONE_SULLO_STATO_GIUSTIZIA_TELEMATICA_2024.pdf)

### **Ufficio Spese di giustizia.**

Sconforta ancora leggere, a fronte della situazione di drammatica lentezza nella lavorazione delle pratiche da parte dell'ufficio Spese di Giustizia negli scorsi anni (pazientemente compreso da migliaia di avvocati ammessi al PSS che pur traggono da questa attività il loro reddito professionale), e alla pregressa applicazione, per farvi fronte, di personale a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che non vi è arretrato se non con *“l'unica eccezione è generata, talvolta (e questo è l'avverbio introdotto rispetto alle precedenti linee guida del novembre 2024, ndr) dall'attività degli avvocati che non sempre provvedono al caricamento dei decreti di pagamento sulla piattaforma SIAMM con puntualità ed attenzione”*.

O che *“parte dei ritardi nei pagamenti è determinata dall'attesa della emissione della fattura da parte degli avvocati, spesso anche di anni”* (pag. 108), quando agli avvocati a volte è toccato e tocca tuttora aspettare anni per vedersi corrisposti gli onorari liquidati anni prima pur avendo emesso regolare fattura.

Ben venga allora mantenere un tavolo congiunto per trovare una soluzione di reciproca soddisfazione e tempestiva liquidazione degli importi dovuti, senza dover attendere gli anni di cui sopra.

Lato Consiglio, non si ha nessuna difficoltà, ricevuti i dati precisi dei colleghi torinesi che debbono caricare su SIAMM i decreti di pagamento, a sensibilizzarli in tal senso.

Lato dirigenza amministrativa, ben venga proseguire nella collaborazione con gli addetti UPP alla definizione delle richieste di liquidazione pendenti, predisponendo le bozze dei decreti di pagamento e velocizzando il lavoro in un settore, quello delle liquidazioni del PSS in favore degli Avvocati, da sempre sofferente nonostante l'impegno della attuale dirigenza.

\*\*\*\*\*



Non possiamo che auspicare che il prossimo quadriennio raggiunga risultati coerenti agli obiettivi prefissati, superando, nel civile, le criticità messe in evidenza dal Documento organizzativo con l'aiuto dei neo consiglieri che a breve si insedieranno.

Nel penale, che possano proseguire i risultati positivi raggiunti.

I migliori saluti.

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Simona Grabbi